

NOTIZIARIO

n.

41

2024

DISCIPLINA FRINGE BENEFITS
Riepilogo della disciplina

CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE
Analisi della nuova funzionalità nell'Area Riservata dell'utente

NOTIZIE FLASH

CREDITI OPERAZIONI STRAORDINARIE: CHIARIMENTI ADE PER L'USO IN F24

È stato pubblicato il [Principio di Diritto n 4 del 15 novembre](#) con cui l'Agenda delle Entrate chiarisce che, nelle operazioni straordinarie, i crediti fiscali che derivano da interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione direttamente tramite modello F24.

Inoltre, come chiarito:

- ◆ **non** è necessaria alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,
- ◆ la compensazione va eseguita **nel modello F24**, indicando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

COMUNICAZIONE ENEA SPESE SUPERBONUS 2024: INVIO ENTRO IL 30.11

Con il [DPCM del 17 settembre](#) sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazioni legate al Superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in [Legge n 67/2024](#) (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).

In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili, il DPCM definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese. Sono previste le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati fino a euro 10.000.

Attenzione però, **la scadenza dell'invio dei dati** inizialmente prevista per il 31 ottobre, **è slittata con ulteriore DPCM al 30 novembre 2024**. La proroga riguarda l'invio delle comunicazioni:

- ◆ per le spese già sostenute nel 2024,

- ◆ per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

CODICE ATECO INFLUENCER: OPERATIVO DAL 1° GENNAIO

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cd. influencer.

Ricordiamo che il Codice Ateco, formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa, è uno strumento **essenziale** per chiunque intenda aprire una partita IVA per la propria attività.

Per questa categoria di professionisti emergenti, dal 1° gennaio 2025 ci sarà il **codice Ateco 73.11.03**. Tale nuovo codice contraddistingue coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge a livello amatoriale.

CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE: QUANDO È TASSATO IL CORRISPETTIVO

Con l'[interpello n 224 del 19.11](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie, nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024.

In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:

- ◆ avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni;
- ◆ non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.

A seguito delle **modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024**, invece, il **corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce**, in ogni caso, **reddito** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla

differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

In base al dato letterale della norma, **i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione** (principio di cassa); **pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti** a nulla rilevando la data di stipula dell'atto. Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a "condizione sospensiva".

DISCIPLINA FRINGE BENEFITS

L'**esenzione fiscale** (e anche **contributiva**) a beneficio dei **beni e servizi in natura di modico valore**, riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti, se **complessivamente non eccedenti** nel periodo d'imposta la **soglia di 258,23 euro**, ha subito molte variazioni. Tale soglia, infatti, **è stata spesso aumentata** negli ultimi anni (tra cui nel **2024**) e in questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

DISCIPLINA FRINGE BENEFITS	
PREMESSA	<p>La retribuzione spettante al dipendente dev'essere riconosciuta sotto forma di erogazioni in denaro e il datore di lavoro, per libera scelta o in ottemperanza agli accordi collettivi, può affiancare alle erogazioni in denaro il riconoscimento di una serie di beni e servizi in natura, come corrispettivo della prestazione svolta.</p> <p>Il principio di onnicomprensività della retribuzione¹ genera l'assoggettamento a IRPEF, e relative addizionali, di tutte le somme e i valori comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Il problema della quantificazione dei compensi in natura è risolto dal Tuir² dividendo i fringe benefits in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensi in natura non tassati; ◆ compensi in natura tassati secondo il "valore normale"; ◆ compensi in natura tassati secondo un "valore convenzionale", disciplinato dallo stesso Tuir. <p>Appartengono al primo gruppo i "beni e servizi di modico valore", sui quali il legislatore è intervenuto in più occasioni al fine di incrementare la soglia di detassazione, nell'ottica di ridurre il peso di contributi e imposte sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.</p> <p>In particolare, se l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nel periodo d'imposta, è complessivamente:</p>

¹ sancito dall'art. 51, comma 1 del Tuir.

² DPR 917/1986

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ inferiore a 258,23 euro, non concorre a formare reddito imponibile ai fini fiscali; ◆ superiore a 258,23 euro, concorre interamente a formare il reddito.
<p>LA DISCIPLINA DEL TUIR</p>	<p>Il Tuir include i “beni e servizi di modico valore” tra i compensi in natura non tassati, prevedendo che³:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 [equivalenti a 258,23 euro]</i></p> </div> <p> Se il valore eccede la soglia di 258,23 euro, l'intera somma (come cumulo dei beni/servizi corrisposti) è soggetta a tassazione.</p> <p>Ai fini del calcolo del limite per la detassazione si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo d'imposta la soglia di 258,23 euro dev'essere considerata comunque per intero; ◆ in caso di diversi rapporti di lavoro intercorsi nel periodo d'imposta, ai fini del computo del limite si assumono tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente. <p>L'obiettivo è assicurare un regime di detassazione per i beni e servizi che, in considerazione del loro modico valore, vengono ritenuti come non assoggettabili a IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.</p> <p>Il legislatore, negli ultimi anni, ha ritoccato in aumento la soglia per l'esenzione fiscale dei fringe benefits.</p>
<p>LA DISCIPLINA DEROGATORIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023</p>	<p>Il D.L. 48/2023 ha previsto una diversa soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore, limitatamente al periodo d'imposta 2023, disponendo che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti; ◆ i figli adottivi o affidati; <p>che si consideravano fiscalmente a carico, non concorreva a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro.</p>

³ Art. 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir

	<p>Il limite di 3.000,00 euro⁴ includeva, altresì, il pagamento delle utenze domestiche acqua, luce e gas, con riferimento a immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal dipendente, ✓ dal coniuge, ✓ dai suoi familiari; ◆ a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, <p>a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.</p> <p>Erano, invece, esclusi dal limite i buoni carburante, entro la soglia di 200,00 euro, per singolo dipendente.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico continuava, invece, ad operare il limite di detassazione di 258,23 euro.</p>						
<p>LA DISCIPLINA DEROGATORIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024</p>	<p>Il periodo d'imposta 2024 è parimenti interessato da una disciplina derogatoria, in base alla quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro.</p> <p>La soglia passa a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, ◆ i figli adottivi o affidati, <p>che si considerano fiscalmente a carico del lavoratore.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2024" prevede che le somme riconosciute dal datore di lavoro:</p> <table border="1" data-bbox="427 1541 1433 1749"> <tr> <td data-bbox="434 1550 488 1592">1)</td> <td data-bbox="494 1550 1426 1637">per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1646 488 1688">2)</td> <td data-bbox="494 1646 1426 1688">per le spese legate all'affitto della prima casa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1697 488 1740">3)</td> <td data-bbox="494 1697 1426 1740">per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa</td> </tr> </table> <p>non rientrano nei limiti di 1.000,00 o 2.000 euro.</p>	1)	per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale	2)	per le spese legate all'affitto della prima casa	3)	per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
1)	per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale						
2)	per le spese legate all'affitto della prima casa						
3)	per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa						

⁴ complessivo delle somme riconosciute entro il 12.01.2024 per effetto del principio di cassa allargato.

**RILEVANZA DEI
FRINGE BENEFITS
AI FINI
CONTRIBUTIVI**

Per effetto del **principio di armonizzazione delle basi imponibili**, le indicazioni fornite con riguardo al **regime di tassazione dei fringe benefits valgono anche per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali**, tanto per la quota a carico del datore di lavoro quanto per quella in capo al dipendente (trattenuta in busta paga).

CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE

Con il **provvedimento 419815 del 19.11.2024** l'Agazia delle Entrate ha disciplinato l'**attivazione** delle **funzionalità** che permettono al contribuente di **consultare e gestire** le **comunicazioni** degli **esiti** dei c.d. "**avvisi bonari**", in **un'unica sezione** della propria **area riservata** del sito internet dell'Agazia delle Entrate,

In questa scheda esaminiamo il **funzionamento** di tale **nuova funzionalità, disponibile dal 20.11.2024**.

CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE						
PREMESSA	<p>Gli artt. 22 e 23 del c.d. "Decreto Semplificazioni"⁵, al fine di ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente tramite l'incremento dei servizi digitali, stabiliscono che alcuni servizi digitali saranno messi a disposizione dei contribuenti per:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">consentire l'ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agazia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agazia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agazia Entrate</td> </tr> </table> <p>Sono stati, inoltre, incrementati i servizi del Cassetto fiscale su due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esponendo, oltre a tutti gli atti/comunicazioni gestiti dall'Agazia Entrate riguardanti il contribuente, anche quelli riguardanti i ruoli dell'Agazia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate, ◆ consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul Cassetto fiscale. 	potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")	consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)	consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agazia	consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agazia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento	consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agazia Entrate
potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")						
consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)						
consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agazia						
consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agazia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento						
consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agazia Entrate						

⁵ D.Lgs 1/2024.

Il [provvedimento n. 419815 del 19.11.2024](#) disciplina l'**attivazione** delle **funzionalità** che permettono al contribuente di **consultare e gestire**, in **un'unica sezione** della propria area riservata del sito internet dell' Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei c.d. "**avvisi bonari**"⁶.

Le **comunicazioni** sono rese **disponibili** nella **sezione "L'Agenzia scrive"** del Cassetto fiscale. Nella **stessa area** il contribuente può:

- ◆ effettuare il **pagamento** delle **somme dovute**,
- ◆ **richiedere assistenza**.

Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, al fine di **favorire il corretto adempimento** degli **obblighi tributari** e **promuovere la compliance**.



⁶ ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

	 <p>Le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni sono disponibili all'interno del Cassetto fiscale dal 20.11.2024.</p>
<p>MODALITÀ DI CONSULTAZIONE E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>La disponibilità delle comunicazioni è resa nota mediante notifica nell'area riservata del contribuente interessato e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite l'app IO.</p> <p>La comunicazione è messa a disposizione successivamente alla sua consegna: qualora la stessa non sia visualizzata, sarà comunque consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.</p> <p>Come anticipato, per ciascuna comunicazione resa disponibile nell'area riservata è possibile:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>a) effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto mediante l'apposita funzionalità, procedendo alla regolarizzazione della posizione entro il termine indicato. Il versamento è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione e integralmente; ◆ con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. <p> Nella procedura è richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato o cointestato – con abilitazione a operare con firme disgiunte – allo stesso contribuente</p> </div>

	<p>b) richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui in pagamento si ritiene non dovuto, in tutto o in parte.</p> <p>I servizi appena visti possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti ai quali sono indirizzate le comunicazioni, oppure dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato".</p>
<p>RICEVUTE E OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate attesta, mediante distinte ricevute, rese disponibili nell'area riservata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa; ◆ l'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa. <p> Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.</p>

Giuseppe Iannibelli